

ALL. A

Servizio Emergenze Interventi e Volontariato
Ufficio Volontariato, mezzi e colonna mobile regionale

Sospensione temporanea delle iscrizioni all'Albo del Volontariato di protezione civile
di cui all'art. 14 della L.R. n. 28/1989.

RELAZIONE

PRESUPPOSTI.

La Legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile e s.m.i. tra cui la recente Legge 100/2012 hanno affidato al volontariato di protezione civile il ruolo, ampiamente significativo, di "struttura operativa nazionale" insieme ad una serie di altri soggetti, quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato.

Il Servizio Emergenza Interventi e volontariato al quale è conferito (D.G.R. n. 521 del 30.3.2000) il compito della "gestione" del volontariato, ha come obiettivo primario quello di realizzare un sistema altamente organizzato del volontariato teso ad effettuare interventi nel campo dell'emergenza - ridurre al minimo l'impatto di eventi disastrosi sulla popolazione, sugli animali e sugli immobili e sulle attività-.

Il volontariato di protezione civile costituisce, pertanto, l'elemento essenziale senza il quale, la risposta della Regione Abruzzo, risulterebbe insufficiente rispetto a qualunque calamità che la stessa si trovasse a fronteggiare.

La Regione Abruzzo attraverso la L.R. 58/1989 e s.m.i., ha disciplinato il "sistema volontariato di protezione civile" dettando i criteri per l'iscrizione - artt. 8 e 9- all' Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e prevedendo, tra l'altro, all'art. 14 la sospensione delle nuove iscrizioni e la cancellazione delle Organizzazioni dall'Albo, su motivata relazione del Servizio competente.

EVOLUZIONE NORMATIVA.

Nel corso del 2012 la normativa relativa alla protezione civile è stata oggetto di riordino a livello statale; in particolare, per quanto riguarda il volontariato, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

Tali Indirizzi evidenziano la necessità di pervenire ad un sistema unitario di impiego del volontariato in campo nazionale e regionale stabilendo alcuni principi fondamentali a cui devono attenersi le Regioni che di seguito si riportano:

- l'istituzione di un Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato a carattere regionale (*paragrafo 1.2*), che diviene elemento componente l'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile (*paragrafo 1.1*);
- l'iscrizione delle Organizzazioni di volontariato all'Elenco Territoriale o Elenco Nazionale quale condizione imprescindibile per l'impiego nelle attività di protezione civile (*paragrafo 1.2*),
- la verifica da parte delle Regioni dei requisiti minimi per l'iscrizione a tali elenchi ed il successivo adeguamento delle normative regionali (*paragrafo 1.2 e paragrafo 3*),
- la verifica dell'idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni, (*paragrafo 1.1*)
- la informatizzazione dell'Elenco territoriale (*paragrafo 1.4*).

I nuovi criteri minimi stabiliti dalla Direttiva assegnano, quindi, alla Regione il compito di organizzare un sistema del volontariato efficiente, efficace, autonomo, individuando le Organizzazioni in grado di operare in piena autosufficienza, nonché l'esatta identificazione, consistenza e mansioni dei volontari.

STATO ATTUALE.

In tale ottica, la Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 178 del 4 marzo 2013, ha disposto l'attuazione dei principi della Direttiva ed in particolare la verifica dei requisiti minimi e della idoneità tecnica/operativa delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Va evidenziato che i principi di cui sopra, sono molto più incisivi, selettivi e significativi di quelli previsti dalla L.R. n. 58/89 che, promulgata nel lontano 1989, intendeva favorire il fenomeno dell'associazionismo di protezione civile, facilitando le iscrizioni all'Albo regionale con requisiti di carattere generico.

La Direttiva, invece, richiede:

- l'esplicitazione nello statuto o atto costitutivo dell'assenza di fini di lucro,
- l'esplicitazione delle attività di protezione civile che si intendono attuare e prevalente presenza della componente volontaria;
- l'assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- la realizzazione, nel triennio precedente, di attività di protezione civile ad eccezione delle Organizzazioni/Gruppi comunali ed Intercomunali iscritte nell'ultimo anno;
- per le associazioni costituite ai sensi della L. 266/91 e L.R. n. 37/1993 operanti anche nel campo della Protezione Civile la verifica della democraticità della struttura e la elettività delle cariche associative;
- l'acquisizione di informazioni sul possesso della idoneità tecnico-operativa della Organizzazione.

In tale contesto, nel quale prende forma un volontariato autonomo e dotato di capacità di intervento, appare evidente che è necessario procedere con immediatezza alla revisione dell'Albo regionale ma oltre alla verifica da effettuare sulle Organizzazioni già iscritte, si rende opportuno estendere il controllo anche a tutte quelle Associazioni/Gruppi Comunali o Intercomunali che hanno inoltrato richiesta di iscrizione all'Albo regionale e per le quali ancora non si è disposta l'ammissione.

Il processo di adeguamento legislativo regionale ai nuovi Indirizzi dovrà avere caratteristiche di linearità e coerenza; porterà a un profondo cambiamento della organizzazione e impiego del volontariato e importanti innovazioni tra cui l'adozione di nuovi criteri di iscrizione, gestione e cancellazione dall'Elenco/Albo territoriale.

E' quindi nell'ottica di rispondere al principio del buon andamento, economicità e snellezza dell'azione amministrativa che dovendo verificare le caratteristiche delle Organizzazioni iscritte che di quelle che hanno inoltrato la domanda di iscrizione, si ritiene:

- che procedere a nuove ammissioni all'Albo regionale, sulla base di requisiti regionali superati e oggetto di prossima revisione, sarebbe un'attività eccedente e incoerente con il processo di revisione dell'albo e con le nuove modalità di iscrizione previste nella citata Direttiva;
- di ritenere per tale motivo di dover attuare l'art. 14 della L.R. n. 58/89 che prevede: "*.....omissis.....la temporanea sospensione di nuove iscrizioni all'Albo di cui all'art. 8 della presente legge. Il relativo provvedimentoomissis....., è pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*";
- di ritenere che tali disposizioni valgono anche per le richieste di iscrizione pendenti, in corso di istruttoria;
- di ritenere che il periodo di sospensione temporanea compatibilmente con le esigenze di riforma del volontariato, dovrà essere di mesi quattro, prorogabili a sei su richiesta motivata del Servizio Emergenze e volontariato e successiva disposizione direttoriale.

Il Responsabile dell'Ufficio volontariato, mezzi e
colonna mobile regionale
F.to Ing. Silvio Liberatore